



## Confederazione Svizzera – misure del Consiglio Federale di supporto alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19

Marzo 2020

Di fronte al rischio che le conseguenze economiche derivanti dalla pandemia per COVID-19 possano assumere una dimensione sistemica, il Consiglio Federale Svizzero ha varato con urgenza alcune misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori dipendenti e di quelli indipendenti (*rectius*, autonomi), e dei settori della cultura e dello sport.

L'obiettivo è, naturalmente, quello di preservare l'occupazione, di garantire gli stipendi e di sostenere i lavoratori indipendenti per evitare crisi di liquidità con gravi ripercussioni finanziarie, attraverso strumenti immediatamente disponibili senza particolari laccioli burocratici, secondo la migliore tradizione elvetica.

Su tali presupposti, il Consiglio Federale ha stanziato, con un primo provvedimento del 13 marzo 2020, 13 miliardi di Franchi, a cui si sono aggiunti ulteriori 32 miliardi con l'ulteriore decisione a valle della riunione del 20 marzo 2020, che sono fin da subito impiegati secondo un piano preciso e ben articolato.

### 1) **Sostegno alla liquidità delle imprese**

L'importo iniziale complessivo messo a disposizione del Consiglio Federale è pari a 20 miliardi di Franchi, basato sullo strumento delle garanzie fidejussorie. Le imprese direttamente interessate potranno ricevere, in tempi stretti e con limitata burocrazia, erogazioni a tasso zero fino al 10% del proprio fatturato o 20 milioni di Franchi al massimo. Gli importi fino a 500.000 Franchi saranno pagati subito dalle banche e garantiti al 100% dalla Confederazione, mentre per gli importi di entità superiore verrà fornita una garanzia in misura dell'85% dalla Confederazione, e per la parte restante da parte della banca, subordinati a una breve *due diligence* prodromica.

A far data da oggi, 26 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, la richiesta di credito potrà essere fatta ai singoli istituti di credito attraverso un modulo scaricabile dal sito dell'Amministrazione Svizzera [QUI](#) così che le PMI (sono, infatti, escluse dal beneficio le società con un fatturato superiore ai 500 milioni di Franchi annui) possano accedere, immediatamente, a tale importante misura di sostegno.

### 2) **Differimento dei termini per il pagamento delle assicurazioni sociali**

Attraverso una rapida valutazione da parte delle casse di compensazione AVS, le aziende colpite dalla crisi potranno ritardare, senza interessi, il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD) così come adeguare l'importo degli acconti periodici alle stesse versati nel caso in cui la propria massa salariale abbia subito una sostanziale diminuzione. Le medesime misure si applicano anche ai lavoratori indipendenti che subiscano una rilevante diminuzione del proprio fatturato.



## Confederazione Svizzera – misure del Consiglio Federale di supporto alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19

Marzo 2020

### 3) Versamenti di imposta a favore della Confederazione

Dal 20 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora, rispetto ai versamenti per l'imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d'incentivazione. All'imposta federale diretta la medesima regola verrà applicata con decorrenza anticipata, dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. A completamento, l'Amministrazione Federale delle finanze ha esortato le unità amministrative della Confederazione affinché provvedano con celerità a saldare i propri creditori, a prescindere dai termini di pagamento previsti, così da rafforzare la liquidità dei fornitori pubblici.

### 4) Principio della «sospensione» secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

Il Consiglio Federale, nel corso della seduta del 18 marzo 2020, ha disposto che dal 19 marzo 2020 al 4 aprile 2020 compreso, con estensione a tutto il territorio Svizzero, saranno sospese le azioni esecutive nei confronti di un debitore.

### 5) Ammortizzatori sociali

#### 5.1. Estensione e semplificazione del lavoro ridotto

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è lo strumento che consente di arginare temporanei cali dell'attività, attraverso l'intervento pubblico, con l'obiettivo di preservare il più possibile i posti di lavoro. L'attuale situazione economica, di portata assolutamente eccezionale, ha imposto all'Amministrazione Elvetica di considerare, quali fruitori della misura, anche le persone che lavorano a tempo determinato o con un contratto interinale, oppure che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, come ad esempio gli associati di una società a garanzia limitata (Sagl) che lavorano nell'impresa e sono retribuiti nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, nonché a favore di coloro che hanno un contratto di apprendistato.

In ragione del peculiare momento storico, il termine di attesa per poter richiedere il beneficio del c.d. "lavoro ridotto", è stato, inizialmente ridotto da 10 a 3 giorni, ed infine abolito, cosicché scompare la partecipazione del datore di lavoro alla perdita di un'attività lucrativa. A completamento del beneficio, i lavoratori dipendenti non dovranno più compensare le ore straordinarie prima di poter beneficiare dell'ILR.



## **5.2. Indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti**

I lavoratori autonomi che stanno subendo un pregiudizio economico a seguito delle misure decise dalle autorità per combattere l'emergenza sanitaria [QUI](#) potranno richiedere un indennizzo purché non ricevano già altre indennità o prestazioni assicurative nelle seguenti ipotesi:

- chiusura delle scuole;
- quarantena ordinata dal medico;
- chiusura di un esercizio a conduzione personale e accessibile al pubblico;

La misura in esame, salvo quanto meglio illustrato più avanti, si applica anche agli artisti indipendenti costretti a interrompere l'attività lavorativa a seguito della cancellazione degli ingaggi connessi alle misure di prevenzione alla diffusione del virus.

Le casse di compensazione AVS, una volta verificata la sussistenza del diritto alle prestazioni, provvederanno ad assegnare le indennità su base giornaliera e secondo quanto previsto della normativa sulle indennità di perdita di guadagno. L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non potrà superare i 196 Franchi al giorno. I lavoratori indipendenti in quarantena o impegnati in compiti di assistenza possono ricevere rispettivamente un massimo di 10 e 30 indennità giornaliere.

## **5.3. Indennità di perdita di guadagno per i dipendenti**

Laddove i genitori debbano interrompere la propria attività lavorativa per accudire i figli a seguito della chiusura delle scuole e le persone in quarantena ordinata dal medico, potrà essere richiesta un'indennità per perdita di guadagno. Come nel caso già illustrato dei lavoratori indipendenti, le indennità sono corrisposte su base giornaliera e in analogia alla legislazione sulle indennità di perdita di guadagno (IPG e indennità in caso di servizio o di maternità). L'importo corrisposto è pari cioè all'80% del reddito e non può superare i 196 Franchi al giorno. I lavoratori in quarantena potranno percepire al massimo 10 indennità giornaliere.

## **5.4. Aiuti al settore culturale**

Con l'obiettivo di evitare che il settore culturale Svizzero (arti dello spettacolo, design, cinema, arti visive, letteratura, musica e musei) subisca danni permanenti a causa dell'emergenza sanitaria, il Consiglio Federale ha previsto una serie di aiuti immediati e indennità. Viene, così, messo a disposizione uno stanziamento iniziale di 280 milioni di Franchi per due mesi, durante i quali la



## Confederazione Svizzera – misure del Consiglio Federale di supporto alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19

Marzo 2020

Confederazione seguirà gli sviluppi in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni culturali, secondo le seguenti modalità:

Quale prima misura, la Confederazione rende disponibili fondi (attraverso i Cantoni per le imprese culturali ovvero per il tramite di *Suisseculture Sociale* per gli operatori culturali) per concedere aiuti immediati alle imprese e ai singoli che operano nel settore della cultura. Le imprese prive di finalità lucrativa, ad esempio le fondazioni e gli enti del c.d. terzo settore, possono attingere a prestiti senza interessi per non intaccare la liquidità operativa e finalizzati a mantenere il proprio tenore di vita, salvo che non sia già stata richiesta la nuova indennità di perdita di guadagno di cui *supra*.

Quale misura supplementare, le imprese e gli operatori culturali, incluse le associazioni amatoriali attive nel settore della musica e del teatro, potranno chiedere ai Cantoni (i quali godranno del sostegno della Confederazione per metà del loro intervento) un'indennità, in misura dell'80%, per i danni finanziari causati in particolare dalla cancellazione o dal rinvio di eventi o dalla chiusura degli esercizi.

### **5.5. Aiuti per 100 milioni di Franchi per le organizzazioni sportive**

Il Consiglio Federale, con l'obiettivo di evitare che lo sport svizzero subisca danni strutturali massicci, ha deciso di mettere in campo, a favore delle organizzazioni coinvolte in campionati dello sport svizzero ed in competizioni agonistiche professionistiche, un impegno considerevole per la durata di sei mesi:

- 50 milioni di Franchi sotto forma di prestiti rimborsabili per ovviare ai problemi di natura finanziaria più impellenti;
- 50 milioni di Franchi sotto forma di sussidi per le organizzazioni di volontariato che promuovono eventi sportivi amatoriali la cui attività potrebbe risultare pregiudicata nel medio periodo;

Il sostegno economico previsto è subordinato all'obbligo da parte di federazioni e associazioni sportive di adottare le misure necessarie per garantire la propria liquidità in situazioni di crisi secondo le modalità che verranno previste all'interno della convenzione annuale tra la Confederazione e *Swiss Olympic*.

### **5.6. Aiuto al turismo**

Già dal mese di Febbraio 2020 sono state apprestate misure di promozione della politica turistica del Paese, attraverso attività mirate d'informazione e di consulenza nonché con specifici interventi volti



## Confederazione Svizzera – misure del Consiglio Federale di supporto alle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19

*Marzo 2020*

ad arginare problemi contingenti di liquidità. In ossequio a tali principi cardine, la Confederazione ha manifestato l'intenzione, ad esempio, d'incassare il rimborso del saldo del prestito supplementare concesso alla Società svizzera di credito alberghiero (SCA) e scaduto a fine 2019.

Viene, inoltre, previsto che la SCA possa disporre di prestiti per ulteriori 5,5 milioni di Franchi con l'obiettivo di finanziare retroattivamente gli investimenti che le aziende alberghiere hanno coperto negli ultimi due anni con il proprio flusso di cassa.

La gestione dei prestiti è rimessa ai singoli Cantoni i quali, all'interno delle linee guida della Confederazione, hanno concesso ad oggi circa 530 milioni a titolo di prestiti attualmente investiti per progetti, 60% dei quali riguardano il settore del turismo, con ampie politiche di moratoria.

La potenza di fuoco impiegata dalla Svizzera per cercare di contrastare gli impatti pregiudizievoli dell'emergenza sanitaria sono, come visto, importanti sia in termini quantitativi che qualitativi e l'intervento del Parlamento, attraverso la Delegazione delle finanze (DelFin), ha consentito l'approvazione il 23 marzo 2020 di tutti i crediti urgenti proposti dal Consiglio Federale. In tal modo le misure di supporto qui illustrate potranno essere rese disponibili immediatamente e con un ridottissimo iter burocratico di accertamento.

Parafrasando le parole del protagonista del celebre libro "Tempi difficili" di Charles Dickens, ciò che rileva ed è determinante sono i fatti... e questa è la direzione che la Svizzera ha inteso prendere prima che sia troppo tardi.